

Repertorio n. 43.874

Raccolta n. 16.343

ATTO MODIFICATIVO DELLO STATUTO
DELLA FONDAZIONE "MAGIS"
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il giorno quindici del mese di marzo,
a di 15 marzo 2019

in Roma, Via degli Astalli 16, in una sala della Provincia Euro-Mediterranea della Compagnia di Gesù.

Innanzi a me dottor Livio Colizzi, Notaio in Roma, con studio in Via Claudio Monteverdi 20, iscritto nel ruolo dei distretti Notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

è personalmente comparso il :

Reverendo Padre Gianfranco Matarazzo, nato a Teano (CE) il 16 settembre 1963, domiciliato per la carica in Roma, Via degli Astalli, 16, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma quale Preposito Provinciale della Provincia Euro-Mediterranea (EUM) della Compagnia di Gesù, con sede in Roma, Via degli Astalli 16, nominato con decreto del Preposito Generale della Compagnia di Gesù in data 16 marzo 2017 e quindi quale Fondatore della:

- FONDAZIONE "MAGIS" - MOVIMENTO E AZIONE DEI GESUITI ITALIANI PER LO SVILUPPO, in breve "MAGIS", con sede in Milano, Piazza San Fedele 4, c.f. 97072360155, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Milano - Ufficio Territoriale del Governo - al n. 43, pag. 169, vol. 1 ed iscritta all'elenco delle organizzazioni della società civile ai sensi dell'art. 26 della Lg 125/2014 con decreto n.ro 2016/337/000222/2 e, considerata ONLUS ai sensi dell'art. 32 comma 7 della legge sopra citata, in forza dei poteri a lui attribuiti dall'art. 5.2 lettera d) del vigente statuto della Fondazione.

Il comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di ricevere il presente atto con il quale

premesso:

- che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione nell'adunanza del 15 dicembre 2018 ha approvato, all'unanimità, la bozza del nuovo statuto della Fondazione "MAGIS" le cui modifiche dovranno essere deliberate dal Fondatore nella persona del Preposito Provinciale della Provincia Euro-Mediterranea (EUM) della Compagnia di Gesù;

- che è stato redatto, per l'occasione dal Consiglio di Amministrazione, un documento che riporta il vecchio testo con a fronte il nuovo testo dello statuto, al fine di una più facile lettura, delle modifiche apportate; tale documento di confronto si allega al presente atto sotto la lettera "A";

tutto ciò premesso, il Reverendo Padre Gianfranco Matarazzo, nella qualità di Preposito Provinciale della Provincia Euro-Mediterranea (EUM) della Compagnia di Gesù e quindi quale Fondatore dell'Ente

delibera

di approvare il nuovo testo di statuto della Fondazione così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione in data 15 dicembre 2018 e di cui al verbale n. 187 in pari data; detto testo di statuto viene allegato al presente atto sotto la lettera "B".

-.-.-.-.-

Il Reverendo Padre Gianfranco Matarazzo, resta fin d'ora autorizzato ad ap-

Registrato all'Agenzia
delle Entrate di Roma 1
il 19/03/2019
n.7770
serie1T
euro 200,00

portare al presente atto ed allegato statuto tutte quelle modifiche non sostanziali che fossero richieste dalle Autorità competenti in sede di iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche.

Il comparente dispensa me Notaio dal dare lettura di quanto allegato.

Le spese del presente verbale e conseguenti sono a carico della Fondazione.

Il presente verbale scritto in parte con mezzo meccanico da persona di mia fiducia ed in parte di mio pugno su quattro pagine di un foglio viene da me Notaio letto al Comparente che, su mia domanda, lo approva essendo conforme alla verità ed alla sua volontà; sono le ore nove e minuti quindici

GIANFRANCO MATARAZZO

LIVIO COLIZZI NOTAIO

Allegato "B" al n.ro 16.343 di raccolta

STATUTO

Articolo 1. – Costituzione/Denominazione/Sede

Articolo 2. – Scopi e finalità

Articolo 3. – Patrimonio e concorso al patrimonio

Articolo 4. – Membri

Articolo 5. – Fondatore

Articolo 6. – Sostenitori

Articolo 7. – Esclusione, decesso, recesso e decadenza dei Sostenitori

Articolo 8. – Organi

Articolo 9. – Collegio dei Sostenitori

Articolo 10. – Consiglio di Amministrazione

Articolo 11. – Poteri del Consiglio di Amministrazione

Articolo 12. – Convocazione e quorum Consiglio di Amministrazione

Articolo 13. – Presidente

Articolo 14. – Vicepresidente

Articolo 15. – Segretario Generale

Articolo 16. – Collegio dei Revisori e Revisore Unico

Articolo 17. – Esercizio finanziario

Articolo 18. – Clausola arbitrale

Articolo 19. – Estinzione

Articolo 20. – Norma transitoria

Articolo 1. – Costituzione/Denominazione/Sede

1.1

E' costituita, ai sensi degli articoli da 14 a 42 del Codice Civile, la Fondazione "MAGIS – MOVIMENTO E AZIONE DEI GESUITI ITALIANI PER LO SVILUPPO" o, più brevemente, "MAGIS" – per trasformazione dell'associazione MAGIS – MOVIMENTO E AZIONE DEI GESUITI ITALIANI PER LO SVILUPPO, nata nel 1988 – (di seguito anche "Ente"). Il MAGIS opera, senza fini di lucro, nel campo della solidarietà internazionale e della cooperazione allo sviluppo. L' Ente è un'organizzazione non governativa, iscritta, ai sensi della legge n. 125/2014, all'Elenco delle Organizzazioni della Società Civile ed altri soggetti senza finalità di lucro dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. L'Ente è considerato ONLUS ai sensi dell'art. 32, comma 7, della stessa legge.

1.2

L'Ente è disciplinato dal presente statuto e, per quanto non espressamente previsto, dalle norme del codice civile in materia di fondazioni, dalle disposizioni di attuazione dello stesso, e da ogni altra normativa in materia, anche correlata alle sue attività e/o settori di attività.

1.3

La sede è a Milano, Piazza San Fedele 4, e potrà essere trasferita su decisione del Consiglio di Amministrazione.

1.4

L'Ente ha facoltà di istituire, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, delegazioni, rappresentanze, uffici ed ogni altro genere di unità locale consentita dalle norme vigenti.

Articolo 2. – Scopi e finalità

2.1

L'Ente è un'opera della Provincia Euro- Mediterranea (EUM) della Compagnia di Gesù ed è espressione unitaria dell'impegno di cooperazione internazionale della stessa.

2.2

L'Ente non ha fini di lucro.

2.3

L'Ente si ispira ai principi cristiani e al carisma e alla spiritualità della Compagnia di Gesù, ponendosi in continuità con la tradizione missionaria dei Gesuiti e con la ricca esperienza di solidarietà universale di tante sue opere. Intende lavorare per il servizio della fede e la promozione della giustizia attraverso lo sviluppo integrale dei popoli più svantaggiati, si caratterizza per l'unione dell'impegno professionale e volontario, per la collaborazione di laici e Gesuiti e per la promozione del dialogo interculturale e interreligioso. E' indipendente e, in ossequio e quale esplicitazione del precetto morale della solidarietà umana e di quello ideale della giustizia sociale, ha come fine istituzionale – nell'alveo della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e altre rilevanti dichiarazioni internazionali – la realizzazione di opere di aiuto umanitario e per lo sviluppo, la promozione di attività di cooperazione allo sviluppo, anche internazionale, di esperienze di volontariato e di sostegno alle popolazioni diseredate a causa del sottosviluppo, o più sfortunate a causa di guerre, calamità naturali e disastri ambientali, alle popolazioni dei paesi in via di sviluppo e in economia di transizione e di tutti i paesi in cui si manifestino situazioni di grave bisogno o stati di emergenza, attuando, in tali ultimi casi, interventi di aiuto anche umanitario.

2.4

A tale scopo l'Ente, in via esemplificativa e non esaustiva, potrà:

- a) realizzare studi, progettazioni e ricerche per la promozione e l'attuazione di programmi di cooperazione, anche a breve e medio periodo, con i paesi in via di sviluppo, secondo i principi e le modalità previsti dalla legge n. 49 del 26 febbraio 1987 e successive modificazioni, con il riconoscimento di idoneità da parte del Ministero degli Affari Esteri, ai sensi dell'articolo 28 della sopracitata legge, nonché secondo quelli previsti da ogni e qualsiasi altra disposizione normativa applicabile;
- b) curare l'attività di reclutamento, selezione, formazione, addestramento, impiego ed invio nei paesi in via di sviluppo e/o nelle zone di intervento di personale tecnico italiano e/o locale, di cittadini dei paesi in via di sviluppo e, comunque, di volontari in servizio civile e in genere, anche in conformità alle leggi italiane per la cooperazione allo sviluppo;
- c) promuovere e/o realizzare programmi di cooperazione e/o sviluppo, emergenza e riabilitazione, anche elaborati da organizzazioni internazionali (ONU e agenzie specializzate, UE, ecc.), tendenti a coinvolgere tutti i settori della vita economica e sociale, con l'impiego anche di volontari ed esperti, in collaborazione con le popolazioni interessate, i corpi intermedi, i missionari gesuiti e non e in armonia con i piani di sviluppo locali;
- d) proporre e attuare iniziative e attività di informazione ed educazione allo sviluppo integrale sostenibile e alla cittadinanza globale, in collaborazione con Enti Pubblici e privati, associazioni e gruppi di cittadinanza attiva;
- e) contribuire ad una maggiore e più approfondita conoscenza reciproca dei paesi in via di sviluppo e della realtà complessiva italiana, al fine di

promuovere la collaborazione nei programmi di cooperazione allo sviluppo;

f) promuovere la giustizia sociale attraverso la tutela dei diritti umani;

g) promuovere l'ecologia integrale attraverso la tutela dell'ambiente e l'uso responsabile delle risorse;

h) promuovere e partecipare alla realizzazione di stage, master ed altre iniziative formative attinenti ai propri fini istituzionali;

i) sviluppare attività di solidarietà con i popoli e le organizzazioni in lotta contro ogni forma di razzismo e di oppressione e a salvaguardia dei principi fondamentali sanciti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani;

j) svolgere attività di raccolta fondi e finanziamenti, sia direttamente sia attraverso altri enti, con qualsiasi strumento e/o mezzo, per la realizzazione e nell'ambito dei propri scopi;

k) realizzare attività editoriali, di documentazione e ricerca, pubblicare saggi, opuscoli, libri, scritti, riviste, audiovisivi, materiale multimediale, con l'esclusione di giornali quotidiani, che possano contribuire alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica sugli scopi istituzionali, e, comunque, e più in generale, organizzare, promuovere e gestire direttamente o indirettamente qualsiasi attività culturale utile al fine del perseguimento dei medesimi scopi sociali, e in particolare quelle volte alla sensibilizzazione sui temi della cooperazione internazionale e dell'educazione allo sviluppo integrale e sostenibile e alla cittadinanza globale;

l) collaborare con enti e associazioni per l'inserimento degli immigrati nel nostro paese e promuovere e sostenere la tutela dei diritti dei rifugiati e degli sfollati;

m) promuovere campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui temi oggetto dell'attività dell'Ente come anche sui problemi relativi ai paesi in via di sviluppo ed alle zone di intervento, anche attraverso la pubblicazione e la diffusione di periodici, documentazioni, ricerche e ogni altro materiale editoriale, di carattere informativo;

n) promuovere o partecipare a programmi di commercio equo e solidale;

o) promuovere e partecipare a programmi di finanza etica, sociale e di micro-credito;

p) svolgere attività di formazione professionale, nel contesto delle attività di cui al presente comma 2.4;

q) operare come agenzia al servizio di – e/o collaborare con – persone, enti, istituzioni, organizzazioni, autorità sia nazionali che internazionali e imprese che intendono operare nella cooperazione decentrata ed internazionale;

r) aderire e/o partecipare, operare in coordinamento e/o collaborare direttamente ad organismi, unioni, enti, federazioni nazionali ed internazionali che si prefiggono medesimi e/o simili e/o analoghi finalità e scopi;

s) promuovere la pace, il dialogo interreligioso e la tutela e valorizzazione delle differenze etnico-culturali;

t) promuovere il sostegno a distanza al fine di aiutare le comunità locali a crescere in autonomia diventando attori di cambiamento sociale per uno sviluppo integrale e sostenibile. Per raggiungere le finalità di cui sopra l'Ente potrà partecipare, sia alla costituzione che successivamente, a consorzi, fondazioni, associazioni ed enti in genere, siano essi già esistenti o

da costituire, aventi sede in Italia e/o all'estero, ed aventi scopi analoghi.

In tal caso il bilancio dei soggetti partecipati dovrà essere allegato al bilancio della Fondazione. L'Ente potrà svolgere ogni attività e operazione ritenuta necessaria, opportuna per il raggiungimento dello scopo istituzionale, ivi comprese tutte le operazioni economiche, finanziarie e patrimoniali in genere, mobiliari e immobiliari, atte e funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale stesso e nell'interesse esclusivo della Fondazione.

Articolo 3. – Patrimonio e concorso al patrimonio

3.1

Il patrimonio dell'Ente è costituito dalla dotazione così come indicata nell'atto di trasformazione. Il patrimonio può essere accresciuto dagli apporti del Fondatore, dei Sostenitori, da altri beni mobili ed immobili, dalle quote sociali, da contributi e sovvenzioni ricevuti da organismi internazionali, governi, enti o istituzioni pubbliche e private, per la realizzazione degli obiettivi conformi agli scopi dell'Ente, da attività di auto-finanziamento, da eredità, legati, lasciti, donazioni, con tale specifica destinazione e da ogni altra entrata consentita dalla legge, destinati, per deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad incrementarlo. Spetta al Consiglio di Amministrazione decidere le forme di investimento del patrimonio.

3.2

I redditi del patrimonio ed ogni altra entrata non destinata ad incrementarlo, ivi compresi i contributi pubblici o privati ed i proventi di eventuali iniziative promosse dal Consiglio di Amministrazione, costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività istituzionali (fondo di gestione). In ogni caso, l'Ente non procederà alla distribuzione di alcun utile ai suoi membri, di qualsiasi categoria siano essi.

Articolo 4. – Membri

4.1 Membri dell'Ente sono:

(a) il Fondatore;

(b) i Sostenitori.

Articolo 5. – Fondatore

5.1

La Provincia Euro-Mediterranea (EUM) della Compagnia di Gesù, nella quale è confluita la Provincia d'Italia della Compagnia di Gesù, è il Fondatore dell'Ente; tutti i poteri e le prerogative attribuiti al Fondatore dal presente statuto s'intendono riferiti al, ed esclusivamente esercitabili dal Padre Provinciale della EUM pro tempore.

5.2

Il Fondatore approva e definisce gli indirizzi di massima e le linee guida principali dell'attività dell'Ente proposti dal Consiglio di Amministrazione, e valuta i risultati raggiunti dall'Ente; esso inoltre, oltre a quelli previsti espressamente dal presente statuto, ha i seguenti poteri:

(a) nominare quattro membri del Consiglio di Amministrazione, indicando i soggetti che ricoprono le cariche di Presidente e Vicepresidente, e revocarli motivatamente;

(b) nominare, eventualmente, non tra i membri del Consiglio di Amministrazione, un Segretario Generale, stabilendone le funzioni e i compiti, e determinandone la retribuzione e la qualifica del rapporto;

(c) determinare l'eventuale attribuzione di una indennità ai Consiglieri di Amministrazione;

(d) determinare la misura del compenso da riconoscere ai componenti il Collegio dei Revisori o, alternativamente, al Revisore Unico.

Articolo 6. – Sostenitori

6.1

Sono Sostenitori le persone fisiche e gli enti che contribuiscono alla vita dell'Ente ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione – salvo deroga del Consiglio stesso da deliberarsi caso per caso – e/o conferimento di attività, siano queste volontarie o meno, anche di natura professionale, di particolare rilievo e funzionali al perseguimento dei fini dell'Ente o mediante l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

6.2

Sono riuniti nell'unica categoria dei Sostenitori le persone fisiche o giuridiche che, all'atto di trasformazione dell'associazione MAGIS in fondazione, l'assemblea dell'associazione ha democraticamente deliberato all'unanimità assumessero la qualifica di Aderenti e di Sostenitori presente all'atto della trasformazione.

6.3

L'ammissione di nuovi Sostenitori è deliberata dal Consiglio di Amministrazione secondo le condizioni e le modalità dallo stesso stabilite ai sensi dell'articolo 11.

Articolo 7. – Esclusione, decesso, recesso e decadenza dei Sostenitori

7.1

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, in qualsiasi momento, l'esclusione dei Sostenitori, motivando in tal caso la propria decisione.

7.2

Nel caso di enti, l'esclusione è automatica nell'ipotesi di estinzione o scioglimento, a qualsiasi titolo avvenuta, di fallimento o di sottoposizione ad altre procedure concorsuali e/o liquidatorie. La ricorrenza di alcuno di tali eventi viene accertata dal Consiglio di Amministrazione.

7.3

Nel caso di persone fisiche, la qualità di Sostenitore si perde in caso di morte (ed in tal caso la qualità è intrasmissibile agli eredi), interdizione, inabilitazione o fallimento. Agli eredi del deceduto non spetta alcun diritto nei confronti dell'Ente. Il Consiglio di Amministrazione prende atto del verificarsi di tali eventi.

7.4

I Sostenitori possono, con almeno tre mesi di preavviso, recedere dall'Ente, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

7.5

Il Consiglio di Amministrazione, ogni tre anni, verificherà in capo ai Sostenitori il mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 6 del presente statuto, oltre che il mantenimento dei requisiti specifici e il rispetto delle modalità di partecipazione di cui all'articolo 11.2, lett. a) dello statuto stesso, ed, eventualmente, ne dichiarerà la decadenza.

7.6

Nel caso di persone fisiche la perdita della qualità di Sostenitore comporta la decadenza da ogni carica ricoperta nel contesto dell'Ente.

7.7

Coloro che concorrono all'Ente non possono ripetere i contributi versati, né rivendicare diritti sul suo patrimonio.

Articolo 8. – Organi

8.1

Sono organi dell'Ente: 1) il Consiglio di Amministrazione; 2) il Collegio dei Sostenitori; 3) il Presidente; 4) il Segretario Generale, ove nominato; 5) il Collegio dei Revisori o, alternativamente, il Revisore Unico.

Articolo 9. – Collegio dei Sostenitori

9.1

Il Collegio dei Sostenitori si riunisce almeno una volta l'anno e ogni volta che ne faccia richiesta almeno un terzo dei propri componenti.

9.2

La convocazione del Collegio dei Sostenitori avviene con mezzi che attestino la ricezione (lettera raccomandata inviata o consegnata a mano o fax) o con messaggio di posta elettronica (solo ove si ottenga conferma di lettura dal destinatario), con almeno otto giorni di preavviso inviata dal Presidente e recapitata a ciascun componente. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza oltre al relativo ordine del giorno. Nello stesso avviso può essere indicato il giorno, l'ora ed il luogo dell'eventuale adunanza in seconda convocazione.

9.3

In caso di urgenza, la convocazione avviene con avviso inviato con qualsiasi strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione con almeno tre giorni di preavviso.

9.4

Ciascun componente, nel caso di impossibilità ad intervenire all'adunanza, ha facoltà di conferire delega scritta ad altro componente. A ciascun partecipante all'adunanza non possono essere conferite più di due deleghe.

9.5

Ciascun componente ha diritto ad un voto.

9.6

L'adunanza è presieduta dal Presidente, ed è valida, in prima convocazione, se è intervenuta almeno la maggioranza dei componenti, personalmente o per delega; mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, personalmente o per delega.

9.7

Il Collegio dei Sostenitori delibera a maggioranza dei presenti, personalmente o per delega.

9.8

Il Collegio dei Sostenitori può svolgersi anche con i partecipanti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed il principio di buona fede.

In tal caso è necessario che:

(i) sia consentito a chi presiede l'adunanza, anche a mezzo di delegati, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

(ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

(iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi la presiede e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

9.9

Il Collegio dei Sostenitori formula pareri consultivi e proposte sulle attività, sui programmi ed obiettivi dell'Ente, nonché sui preventivi finanziari e sui bilanci consuntivi.

9.10

Il Collegio dei Sostenitori nomina un membro del Consiglio di Amministrazione.

9.11

Il Collegio dei Sostenitori propone una lista formata al massimo da cinque nomi, individuati tra gli iscritti al registro dei Revisori Legali tra i quali il Fondatore sceglie almeno un componente del Collegio dei Revisori.

9.12

Nel caso di mancanza dei Sostenitori, nonché di inattività del relativo Collegio, i poteri attribuiti allo stesso dal presente statuto dovranno essere considerati come attribuiti al Fondatore e saranno da questo esercitati.

Articolo 10. – Consiglio di Amministrazione

10.1

L'Ente è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, che possono essere anche soggetti esterni alla categoria dei Sostenitori.

10.2

I Consiglieri durano in carica tre esercizi, salvo revoca o dimissioni, sono rieleggibili per un numero massimo di tre mandati consecutivi e vengono nominati come segue: quattro dal Fondatore e uno dal Collegio dei Sostenitori.

10.3

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

10.4

Qualora durante il mandato venissero a mancare per qualsiasi ragione uno o più membri del Consiglio, il Presidente, o in mancanza, il Vicepresidente o, in mancanza, il Consigliere più anziano di età, ne promuove la sostituzione da parte del titolare del potere di nomina del membro venuto meno, il quale dovrà provvedervi entro i sessanta giorni successivi, scegliendo, se del caso, all'interno di nuova lista di nomi proposta dal Collegio dei Sostenitori. Il Consigliere così nominato rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio in carica al momento della sua nomina.

10.5

Qualora il titolare del potere di nomina non provveda entro il termine indicato, la sostituzione verrà effettuata per cooptazione dal Consiglio di Amministrazione e i Consiglieri così nominati rimarranno in carica fino all'eventuale tardiva designazione da parte del titolare del potere stesso.

Articolo 11. – Poteri del Consiglio di Amministrazione

11.1 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Ente, sovrintende all'attività dell'Ente, attua i mandati e le decisioni del Fondatore.

11.2

In particolare provvede a:

- (a) nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 6 del presente statuto, stabilire i requisiti specifici necessari per l'assunzione della qualifica di Sostenitori e le modalità della loro partecipazione alla vita dell'Ente, e deliberare circa la loro ammissione;
- (b) determinare la misura dell'indennità eventualmente spettante ai consiglieri rivestiti di particolari cariche, sentito il parere del Collegio dei Revisori o del Revisore Unico;
- (c) predisporre una relazione annuale da sottoporre al Fondatore, contenente proposte relative agli indirizzi di massima e alle linee guida principali dell'attività dell'Ente ed i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui all'art. 2 del presente statuto;
- (d) attuare le iniziative, gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione relative agli scopi e alle attività indicate dall'art. 2 del presente statuto, fatta eccezione soltanto per quelli che a norma di legge e del presente statuto siano riservate ad altri organi dell'Ente;
- (e) predisporre ed approvare il preventivo finanziario e il bilancio consuntivo, determinando la destinazione degli eventuali avanzi di gestione, da presentare ed illustrare al Fondatore;
- (f) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all'acquisto e all'alienazione di beni immobili;
- (g) redigere ed approvare eventuali regolamenti interni;
- (h) istituire eventuali strutture tecniche e/o consultive necessarie all'espletamento dell'attività dell'Ente;
- (i) nominare, eventualmente, il Tesoriere, da scegliersi tra i Consiglieri;
- (j) adottare eventuali modifiche statutarie;
- (k) deliberare in ordine all'estinzione dell'Ente;
- (l) svolgere tutti gli ulteriori compiti attribuiti al Consiglio di Amministrazione dal presente statuto e dal Fondatore.

11.3

Il Consiglio di Amministrazione può delegare in tutto o in parte i propri poteri al Presidente, al Vicepresidente o a singoli Consiglieri, ad esclusione di quelli di cui alle lettere a), b), c), e), f), h), i), j) k) dell'articolo 11.2 e di quelli che gli sono riservati per legge; in tali casi i delegati hanno la rappresentanza dell'Ente nei limiti dei poteri loro conferiti.

11.4

Il Consiglio di Amministrazione può invitare chiunque ad assistere e/o partecipare, senza diritto di voto, alle proprie riunioni.

Articolo 12. – Convocazione e quorum Consiglio di Amministrazione

12.1

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o a richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con avviso spedito con qualsiasi strumento anche telematico che ne attesti la ricezione con almeno sette giorni di preavviso; in caso di urgenza, il Consiglio è convocato, con le medesime modalità con almeno quarantotto ore di

preavviso.

12.2

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo, il giorno e l'ora di svolgimento della riunione.

12.3

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno tre volte all'anno.

12.4

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, qualora ve ne sia necessità, possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audioconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: (i) che sia consentito a chi presiede l'adunanza di identificare i partecipanti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni; (ii) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi la presiede e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

12.5

Le deliberazioni sono valide se alla riunione prende parte personalmente almeno la metà più uno dei Consiglieri in carica. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

12.6

Le deliberazioni constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione.

Articolo 13. – Presidente

13.1

Il Presidente rappresenta l'Ente di fronte ai terzi e in giudizio, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Sostenitori, salvo delega, e controlla l'esecuzione degli atti deliberati. Egli agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, con il potere di nominare procuratori determinandone le attribuzioni. Il Presidente ha anche il potere di rilasciare procura per il compimento di singoli atti o categorie di atti. Il Presidente esercita inoltre tutti i poteri che gli venissero delegati dal Consiglio di Amministrazione.

13.2

Il Presidente può delegare tutti o parte dei propri poteri al Vicepresidente o ad altri Consiglieri.

13.3

Il Presidente cura le relazioni con istituzioni, imprese, enti pubblici e privati, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e di sostegno alle iniziative dell'Ente.

Articolo 14. – Vicepresidente

14.1

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente soltanto nei casi eccezionali di prolungata assenza e/o assoluto impedimento di quest'ultimo ed esercita le funzioni e i poteri a lui delegati dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente.

Articolo 15. – Segretario Generale

15.1

Il Segretario Generale è investito della direzione operativa dell'Ente, esercitando tutti i poteri di ordinaria amministrazione nonché quelli di straordinaria amministrazione appositamente conferitigli dal Consiglio di Amministrazione, in ogni caso, egli:

- (a) cura la promozione ed il coordinamento delle attività dell'Ente;
- (b) è preposto agli uffici dell'Ente, sceglie le persone che dovranno prestare la propria opera in favore dell'Ente, a titolo di lavoro subordinato o autonomo e risolve i rapporti di lavoro; garantisce e coordina il funzionamento degli uffici e ne dirige il personale;
- (c) cura la elaborazione di sistemi, di criteri operativi e di mezzi di comunicazione volti alla promozione ed allo sviluppo dell'Ente;
- (d) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- (e) esercita nell'ambito dei programmi e dei progetti deliberati dal Consiglio di Amministrazione i poteri di ordinaria amministrazione;
- (f) provvede all'acquisto di beni ammortizzabili nei limiti di spesa determinati annualmente dal Consiglio di Amministrazione e all'acquisto di materiali di consumo;
- (g) partecipa di diritto alle sedute del Consiglio di Amministrazione, ma senza diritto di voto.

15.2

Il Segretario Generale dura in carica per tre anni ed è rinnovabile.

Articolo 16. – Collegio dei Revisori e Revisore Unico

16.1 Il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico è l'organo di controllo delle attività finanziarie e contabili dell'Ente. Esso è composto da tre componenti effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due supplenti nominati dal Fondatore.

16.2

Tutti i componenti del Collegio, di cui almeno uno scelto dalla lista di nomi proposta dal Collegio dei Sostenitori, sono nominati dal Fondatore. Il Revisore Unico è nominato dal Fondatore. Il Presidente del Collegio e gli altri membri (o il Revisore Unico) devono essere iscritti al Registro dei Revisori Legali.

16.3

Il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico vigila sulla gestione finanziaria dell'Ente, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di preventivo finanziario e di bilancio consuntivo, redigendo apposita relazione, ed effettua verifiche di cassa. Il Collegio o il Revisore Unico, inoltre, ha il compito di vigilare sulla conformità alla legge ed al presente statuto dell'attività dell'Ente. Il Collegio delibera a maggioranza semplice.

16.4

Il Collegio o il Revisore Unico resta in carica tre anni ed i suoi componenti o il Revisore Unico possono essere riconfermati.

16.5

I componenti del Collegio dei Revisori o il Revisore Unico si riuniscono almeno tre volte l'anno, su impulso dei propri componenti o del Consiglio di Amministrazione, e possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

16.6

Di ogni riunione del Collegio viene redatto verbale sottoscritto da tutti i componenti.

Articolo 17. – Esercizio finanziario

17.1

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

17.2

Il bilancio deve essere redatto secondo i principi richiamati dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, ove compatibili, tenendo conto delle peculiarità dell'Ente.

17.3

Entro il 30 novembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il preventivo finanziario dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso. Il preventivo finanziario e il bilancio consuntivo approvati devono essere trasmessi tempestivamente al Fondatore, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale predisposta dal Consiglio di Amministrazione e dalla Relazione del Collegio dei Revisori o del Revisore Unico. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.

17.4

Gli organi dell'Ente nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

17.5

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, assunti oltre i limiti degli stanziamenti approvati, debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione.

17.6

E' vietata la distribuzione di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve durante la vita dell'Ente, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

17.7

I bilanci, lo stato patrimoniale ed il conto economico dell'anno finanziario sono a disposizione dei membri dell'Ente e di chi abbia contribuito al finanziamento dello stesso.

Articolo 18. – Clausola arbitrale

18.1

Tutte le controversie relative al presente statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un Collegio Arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte, di cui il secondo nominato entro trenta giorni dalla nomina del primo, ed il terzo, con funzioni di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati, o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale del luogo in cui l'Ente ha la propria sede legale, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti.

18.2

Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità.

18.3

La sede dell'arbitrato sarà il luogo in cui ha sede il Tribunale di cui all'art. 18.1 del presente statuto.

Articolo 19. – Estinzione

19.1

L'Ente è costituito senza limitazioni di durata. Esso si estingue con determinazione del Consiglio di Amministrazione che provvederà altresì alla nomina di un liquidatore.

19.2

In caso di estinzione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altri enti che perseguono finalità analoghe od affini a quelle dell'Ente.

Articolo 20. – Norma transitoria

Gli organi sociali così come nominati e composti alla data dell'atto notarile di modifica dello statuto, rimarranno in carica fino alla data del rinnovo degli organismi sociali, prevista per il mese di maggio dell'anno 2020.

GIANFRANCO MATARAZZO

LIVIO COLIZZI NOTAIO

Certifico io sottoscritto Livio Colizzi, Notaio in Roma, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale.

Roma, 19 marzo 2019

Firmato Digitalmente LIVIO COLIZZI NOTAIO